



**DECISIONE (UE) 2024/190 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**

**del 15 dicembre 2023**

**che modifica la decisione (UE) 2016/948 sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2016/16) (BCE/2023/38)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, congiuntamente al primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 settembre 2022 il Consiglio direttivo ha adottato l'indirizzo (UE) 2022/1613 della Banca centrale europea (BCE/2022/29) <sup>(1)</sup>, che modifica l'indirizzo (UE) 2016/948 (BCE/2016/16) <sup>(2)</sup>. La decisione (UE) 2022/1613 (BCE/2022/29) ha previsto l'integrazione delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici nell'allocatione di riferimento per gli acquisti di obbligazioni societarie nell'ambito del programma di acquisto per il settore societario (CSPP) e del programma temporaneo di acquisto per l'emergenza pandemica (PEPP), in particolare al fine di gestire l'esposizione dell'Eurosistema ai rischi finanziari connessi al clima, in conformità alla metodologia approvata dal Consiglio direttivo.
- (2) Ai sensi della decisione (UE) 2022/1613 (BCE/2022/29), le considerazioni in materia di cambiamenti climatici sono state integrate «orientando» il parametro di riferimento verso emittenti con migliori prestazioni climatiche, vale a dire che, nel bilancio dell'Eurosistema, la quota di attività emesse da imprese con migliori risultati in termini climatici è stata incrementata rispetto a quella delle imprese con risultati peggiori. Come indicato nel considerando 1 della decisione (UE) 2022/1613 (BCE/2022/29), è opportuno che le prestazioni climatiche degli emittenti siano misurate in termini di emissioni di gas a effetto serra, livello di ambizione con riferimento agli obiettivi di riduzione del carbonio e informativa in materia di clima.
- (3) Il 19 settembre 2022 la Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato sul proprio sito internet ulteriori dettagli sull'integrazione di considerazioni relative ai cambiamenti climatici negli acquisti di obbligazioni societarie, che spiegavano gli elementi essenziali delle modalità con le quali le prestazioni climatiche degli emittenti sarebbero state valutate, compresa la metodologia per determinare il punteggio climatico degli emittenti.
- (4) Il 23 marzo 2023 la BCE ha pubblicato una relazione dal titolo «Comunicazioni di informazioni finanziarie in relazione al clima concernenti i titoli del settore societario detenuti dall'Eurosistema per finalità di politica monetaria» <sup>(3)</sup>. Oltre a descrivere i progressi compiuti dall'Eurosistema nella gestione e mitigazione dei rischi finanziari associati al cambiamento climatico, la relazione forniva ulteriori dettagli sulla metodologia di attribuzione del punteggio climatico e sull'approccio orientato applicati a seguito dell'entrata in vigore della decisione (UE) 2022/1613 (BCE/2022/29).
- (5) Il 5 ottobre 2023, a seguito del primo riesame periodico della metodologia di attribuzione del punteggio climatico, il Consiglio direttivo ha deciso che le informazioni pubbliche esistenti su tale metodologia dovrebbero essere presentate in modo consolidato e pubblicate nell'ambito della decisione (UE) 2016/948 (BCE/2016/16). Tale esercizio è condotto al fine di migliorare la certezza del diritto, la chiarezza e la trasparenza per quanto riguarda la metodologia di attribuzione del punteggio climatico e l'approccio orientato.
- (6) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2016/948 (BCE/2016/16),

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2022/1613 della Banca centrale europea, del 9 settembre 2022, che modifica la Decisione (UE) 2016/948 sull'attuazione di un programma di acquisto per il settore societario (BCE/2016/16) (BCE/2022/29) (GU L 241 del 19.9.2022, pag. 13).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2016/948 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2016, sull'attuazione del programma di acquisto per il settore societario (BCE/2016/16) (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 28).

<sup>(3)</sup> Disponibile sul sito della BCE all'indirizzo [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu)

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Modifiche**

La decisione (UE) 2016/948 (BCE/2016/16) è modificata come segue:

1) l'articolo 4 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 bis

**Integrazione delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici nell'allocazione di riferimento**

1. L'allocazione di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 3, integra considerazioni relative ai cambiamenti climatici, in particolare per gestire l'esposizione dell'Eurosistema ai rischi finanziari connessi al clima, in conformità alla metodologia approvata dal Consiglio direttivo, compresi gli elementi della stessa stabiliti nell'allegato.

2. Il Consiglio direttivo può, qualora lo ritenga necessario, riesaminare la metodologia di cui al paragrafo 1, in particolare al fine di tenere conto dei rischi finanziari connessi al clima e dei progressi nella capacità di valutazione dei rischi.»;

2) Il testo di cui all'allegato alla presente decisione è aggiunto come allegato.

*Articolo 2*

**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 dicembre 2023

*La presidente della BCE*  
Christine LAGARDE

## ALLEGATO

Alla decisione (UE) 2016/948 (BCE/2016/16) è aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO

**METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO CLIMATICO E APPROCCIO ORIENTATO****1. METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO CLIMATICO**

Per ciascun emittente è calcolato un punteggio per valutarne le prestazioni climatiche (il “punteggio climatico”) sulla base di tre parametri: il parametro relativo alla comunicazione di informazioni, il parametro retrospettivo e il parametro prospettico, secondo una formula determinata dal Consiglio direttivo. Il punteggio climatico varia da un minimo di zero a un massimo di cinque e si concentra sui rischi finanziari connessi al clima stimati sulla base a) della qualità dell’informativa dell’emittente, b) delle intensità delle emissioni recenti dell’emittente <sup>(1)</sup>e c) degli obiettivi dell’emittente in termini climatici. Più alto è il punteggio, migliore è la prestazione climatica valutata.

**1.1. Il parametro relativo alla comunicazione di informazioni**

Il parametro relativo alla comunicazione di informazioni valuta la qualità delle comunicazioni degli emittenti in relazione alle emissioni di gas a effetto serra degli ambiti 1 e 2 di cui al Greenhouse Gas Protocol <sup>(2)</sup>, secondo una formula stabilita dal Consiglio direttivo. Il parametro relativo alla comunicazione di informazioni premia gli emittenti aventi comunicazioni di qualità elevata. Gli emittenti ricevono un punteggio migliore nell’ambito di tale parametro quando le loro comunicazioni sono state oggetto di verifica da parte di terzi. Gli emittenti ricevono il punteggio più basso se non dispongono di dati autodichiarati sulle emissioni.

**1.2. Il parametro retrospettivo**

Il parametro retrospettivo valuta il livello delle emissioni passate di gas a effetto serra degli emittenti in termini sia di intensità delle emissioni sia di tasso di decarbonizzazione. Tale parametro tiene conto delle intensità delle emissioni di gas a effetto serra di ambito 1 e di ambito 2 degli emittenti e delle medie settoriali delle intensità delle emissioni di gas a effetto serra di ambito 3. Esso combina l’approccio “best-in-class” (migliore qualità nel settore) con l’approccio “best-in-universe” (migliore qualità nell’universo di investimento) secondo una metodologia stabilita dal Consiglio direttivo. L’approccio “best-in-class” mette a confronto le imprese con i loro omologhi all’interno di settori industriali specifici. L’approccio “best-in-universe” mette a confronto le imprese dell’intero universo dell’investimento per quanto riguarda sia le loro intensità di emissioni puntuali che il tasso di decarbonizzazione.

**1.3. Il parametro prospettico**

Il parametro prospettico valuta l’evoluzione prevista delle intensità delle emissioni di gas a effetto serra degli emittenti. Tra i fattori che determinano un punteggio più elevato nell’ambito di tale parametro figurano il livello di ambizione e la credibilità degli obiettivi dichiarati degli emittenti in materia di riduzione dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra (in particolare se l’obiettivo è basato su dati scientifici ed è stato convalidato da terzi) e l’adesione osservata ai propri obiettivi di riduzione dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra, valutati secondo una metodologia stabilita dal Consiglio direttivo.

**2. APPROCCIO ORIENTATO**

Gli acquisti di obbligazioni societarie sono orientati verso emittenti con punteggi climatici più elevati secondo una formula determinata dal Consiglio direttivo. L’orientamento implica che la quota ponderata per la capitalizzazione di mercato delle attività nel valore di riferimento che guida gli acquisti del settore societario dell’Eurosistema sarà incrementata per gli emittenti con un punteggio climatico migliore rispetto a quelli con punteggi climatici più bassi. Il valore di riferimento orientato è incorporato nei limiti del gruppo dell’emittente per garantire che gli acquisti siano guidati dal valore di riferimento inclinato.

<sup>(1)</sup> L’intensità delle emissioni per un emittente è definita come le emissioni di gas a effetto serra dell’emittente (in tCO<sub>2</sub>) divise per i ricavi dell’emittente (in milioni di euro).

<sup>(2)</sup> Il Greenhouse Gas Protocol opera una distinzione tra emissioni dirette di gas a effetto serra delle imprese da fonti possedute o controllate dalle stesse (ambito 1), emissioni indirette derivanti da elettricità, vapore, riscaldamento o raffreddamento acquistati o comunque acquisiti (ambito 2), e tutte le altre emissioni indirette, comprese in particolare quelle che si verificano lungo la catena del valore aziendale, a monte o a valle (ambito 3); cfr. il sito internet del Greenhouse Gas Protocol all’indirizzo [ghgprotocol.org](http://ghgprotocol.org)»